

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

Tra

il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (di seguito denominato RaCIS), con sede in Viale Tor di Quinto 119 – 00191 – Roma, con codice fiscale n. 97103490583, rappresentato dal Comandante, _____

e

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 (di seguito Università)

PREMESSO

- che l'Università ha avviato una specifica attività di ricerca per l'approfondimento, l'innovazione e la divulgazione nel settore delle Scienze Forensi;
- che è interesse comune del RaCIS e dell'Università intensificare i rapporti di collaborazione scientifica, al fine di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione di conoscenze specialistiche e di individuare possibili sinergie di risorse umane e strumentali;
- che ritengono utile e funzionale ai rispettivi fini istituzionali avviare una specifica collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca in campi di comune interesse;
- che il presente accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale ed è identificato come documento di riferimento per ogni successiva intesa tra le parti;
- che da diversi anni sono in corso interlocuzioni e scambi di opinioni fra l'Università degli Studi di Messina ed il RaCIS, ed in particolare con il RIS di Messina, aventi per oggetto i contenuti dell'attività di ricerca ed i termini di future iniziative di collaborazione scientifica su materie di comune interesse.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Finalità della collaborazione

La presente collaborazione persegue le finalità di consolidare i rapporti tra le parti, in modo che le attività di ricerca dell'Università e le competenze istituzionali del RaCIS possano integrarsi e

coordinarsi reciprocamente nell'approfondimento delle tematiche delle Scienze Forensi, con riferimento, a titolo d'esempio non esaustivo, a tematiche quali l'analisi delle immagini, l'ingegneria inversa, le ricostruzioni ambientali, la biologia forense, la genetica, la geologia, la medicina legale, le simulazioni e le discipline di base.

Articolo 3

Oggetto della collaborazione

Il RaCIS e l'Università svilupperanno la collaborazione mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte che potranno riguardare lo svolgimento di progetti e la predisposizione di elaborati, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e corsi per la formazione ed aggiornamento del personale.

Per il raggiungimento di queste finalità, l'Università ed il RaCIS si impegnano a mettere a disposizione le competenze in proprio possesso, l'accesso a biblioteche e servizi bibliotecari, l'appoggio logistico per quanto di competenza, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti.

Articolo 4

Riservatezza

Le attività previste dall'accordo di collaborazione scientifica sono subordinate al rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza, connessi con la salvaguardia delle tecniche investigative non direttamente attinenti allo sviluppo accademico e con la tutela del segreto sugli atti di indagine.

Articolo 5

Responsabili della collaborazione

I Responsabili Scientifici designati per la gestione del presente accordo saranno il Prof. _____ per l'Università ed il _____ del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Articolo 7

Copertura degli oneri assicurativi

L'Università ed il RaCIS garantiscono paritariamente l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale, gli studenti ed i terzi che dovessero contribuire alla realizzazione del presente accordo.

Articolo 8

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'uso di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto dei risultati degli studi e delle ricerche oggetto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

Articolo 9

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Collaborazione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Messina.

Articolo 10

Durata della collaborazione, procedura di rinnovo e recesso

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile mediante richiesta da entrambe le parti da inviare tre mesi prima della scadenza.

L'Università ed il RaCIS redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dalla presente collaborazione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente collaborazione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 11

Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990, secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'Atto è, altresì, soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

PER IL RACIS

Il Comandante

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea